

**REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE DEL PROFESSIONISTA ASSISTENTE SOCIALE ALL'ALBO CTU.**

*Redatto sulla base dei protocolli d'intesa tra Tribunali e Ordini professionali e normativa vigente;*

**CAPO I DEFINIZIONE E ISCRIZIONE ALBO CTU**

**Art.1 Definizione e normativa di riferimento**

Trattasi di persona in possesso di conoscenze, capacità e competenze necessarie per svolgere l'attività di Consulente Tecnico (CTU) così come definito dall'art. 61 del Codice di Procedura Civile, "Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.

La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice in grado di svolgere l'attività di consulente così come definito dall'art. 62 del Codice di Procedura Civile, "Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli artt. 194 ss. e degli artt. 441 e 463".

**CODICE DEONTOLOGICO TITOLO VIII CAPO IV**

Art.68. L'assistente sociale, in qualità di consulente tecnico d'ufficio incaricato dall'Autorità Giudiziaria,

a) informa il Giudice circa i rapporti anche pregressi, di lavoro o stretta amicizia, che eventualmente sussistano con le parti in causa, affinché questi possa valutare la loro rilevanza e l'eventuale inconferibilità dell'incarico;

b) esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta, ovvero su documentazione adeguata e attendibile;

c) segnala al Giudice eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento del proprio mandato.

69. L'assistente sociale, in qualità di consulente tecnico di parte incaricato da una delle parti nell'ambito di un processo civile,

d) verifica preventivamente l'incompatibilità dell'incarico con altri ruoli professionali e non offre la propria prestazione professionale a una parte e, successivamente, alla controparte;

e) non si serve dei mezzi di stampa, dei social network, dei social media e di ogni altro tipo di mezzi di comunicazione di massa per un uso strumentale della consulenza;

f) non conserva copia di alcun documento contenente dati personali, in nessuna forma, una volta esaurito l'incarico;

g) con specifico riferimento ad incarichi inerenti procedimenti che coinvolgono persone di minore età, è tenuto alla tutela del superiore interesse del minore.

**Art.2 modalità iscrizione Albo CTU**

La domanda di iscrizione, sottoscritta digitalmente, va presentata esclusivamente in via telematica all'ufficio c.t.u. del Tribunale d'interesse, all'indirizzo di posta elettronica certificata. Ad essa vanno allegati:

- la ricevuta del pagamento della tassa di concessione governativa effettuato mediante bollettino di c/c postale nel c/c postale n. GU 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate-Centro operativo di Pescara -Tasse concessioni governative-codice tariffa 8617,
- la ricevuta del pagamento dell'imposta di bollo effettuato tramite modello F23 (Codice tributo:456T) e i documenti di cui all'art. 16 disp. att. c.p.c, che dovranno essere conformi alle

regole tecniche del CAD, ad eccezione del certificato generale del casellario giudiziario, che viene acquisito d'ufficio.

- I dati anagrafici e quelli risultanti da atti dello stato civile possono essere sostituiti da dichiarazione dell'interessato.

Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la dichiarazione di essere in possesso di **propria PEC**.

### **Art.3 Speciale competenza**

La "speciale competenza" nelle materie per le quali si richiede l'iscrizione, ai sensi dell'art. 15 disp. att. c.p.c., è requisito fondamentale ed indefettibile perché possa procedersi a quest'ultima.

La speciale competenza **si presume carente in chi è iscritto al rispettivo albo professionale da meno di tre anni**.

### **Art.4. Prova della speciale competenza**

La prova del possesso della speciale competenza nella materia per la quale si chiede l'iscrizione all'albo deve essere rigorosa. Tale prova deve essere fornita in particolare allegando alla domanda:

a) il curriculum vitae europeo;

b) la certificazione di aver seguito un corso di formazione tecnico giuridica, completa del programma del corso seguito (della durata almeno di venti ore) dal quale risulti anche la dimostrazione di essere a conoscenza degli strumenti informatici connessi al PCT;

La prova del possesso della speciale competenza non può essere desunta dai seguenti elementi, se non corroborati aliunde ( e cioè da specifiche esperienze professionali nelle materie per cui si chiede l'iscrizione o da produzioni scientifiche, tutte documentate e da riportarsi nel curriculum vitae europeo ):

- attività professionale risalente nel tempo o svolta in modo non continuativo;
- mera partecipazione quale discente a corsi di aggiornamento.

Se, successivamente all'iscrizione all'albo, il consulente ha acquisito ulteriori specializzazioni, può depositare con le modalità dell'articolo 1 una domanda di estensione della sua iscrizione ad altra categoria corredata della documentazione prevista dal presente articolo.

La domanda e tutta la documentazione prodotta dagli interessati verrà inviata dall'Ufficio CTU del Tribunale ai componenti del Comitato almeno venti giorni prima rispetto alla data della riunione del Comitato per consentire un'istruttoria preliminare da parte dei singoli Ordini e Collegi interessati per una discussione informata in sede di riunione.

### **Art.5. Specchiata moralità**

La specchiata moralità, ai sensi dell'art. 15 disp. att. c.p.c., è requisito fondamentale ed indefettibile perché possa procedersi all'iscrizione nell'albo. La specchiata moralità non si identifica solo con **la incensuratezza**, ma consiste in una condotta professionale e di vita corretta, onesta e proba. L'assenza di specchiata moralità si presume, fino a prova contraria da fornirsi a cura dell'istante, per coloro nei confronti dei quali è stata esercitata l'azione penale per un delitto. In ogni caso **non possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione. Nel caso in cui sia stata ottenuta la riabilitazione o comunque il reato perpetrato sia molto lontano nel tempo (da oltre 15 anni) il Comitato valuterà caso per caso il possesso del requisito in questione.**

## CAPO II REVISIONE SISTEMATICA

### **Art.6.Adeempimenti del professionista iscritto Albo CTU**

La revisione sistematica è quella compiuta ogni quattro anni. In considerazione dell'elevato numero di iscritti all'albo, la revisione può avvenire in modo scaglionato per singole categorie di iscritti, purché ciò avvenga almeno ogni quattro anni. In occasione della revisione sistematica, ciascuno degli iscritti è invitato, mediante comunicazione tramite PEC, ovvero con avviso pubblicato nel sito WEB del Tribunale e inviato agli Ordini, Collegi e Camera di Commercio per coloro che non hanno indicato la PEC, a produrre:

- a) dichiarazione della permanente sussistenza dei requisiti di cui all'art. 15 disp. att. cp.c. nella **materia e/o specializzazione per la quale si chiede di mantenere l'iscrizione nell'albo;**
- b) curriculum vitae europeo
- c) dichiarazione di essere in **possesso di propria PEC e firma digitale;**
- d) dichiarazione della insussistenza di **sopravvenuti impedimenti ad esercitare l'ufficio;**
- e) **prova di aver partecipato nel quadriennio ad almeno un corso di formazione tecnica giuridico previsto dall'art. 3 del presente regolamento ovvero di avere svolto almeno quattro consulenze tecniche, oltre che prova del doveroso aggiornamento professionale periodico nella materia per la quale il consulente è iscritto all'Albo dei CTU;**
- f) **prova di avere comunicato quanto previsto sub e al proprio Ordine o Collegio.**

Nel caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla regolare ricezione dell'invito o dalla pubblicazione sul sito WEB del Tribunale, il Comitato procede alla cancellazione dell'iscritto.

### **Art.7 Adeempimenti di verifica dell'Ordine professionale**

Il Presidente dell'Ordine professionale, o suo delegato, fornirà al Comitato la documentazione relativa alla formazione specialistica dei professionisti iscritti all'albo dei CTU e le eventuali sanzioni disciplinari loro irrogate.

Il Presidente dell'Ordine si avvarrà di un consigliere istruttore che nella valutazione del Curriculum vitae e nell'esame del fascicolo personale del professionista, per la redazione del Suo parere al mantenimento dell'iscrizione del professionista nell'Albo CtU, terrà in debita considerazione i seguenti criteri:

- conseguimento laurea magistrale o vecchio ordinamento
- iscrizione sez. A
- documentata esperienza professionale di almeno cinque anni
- documentata formazione nello specifico settore delle problematiche della famiglia e dell'affidamento dei figli minori
- esperienza come giudice onorario presso il tribunale per i Minorenni e/o presso la sez. minori della Corte d'Appello
- pubblicazioni specifiche nel settore
- attività di docenza
- relazioni a seminari di specifico interesse
- Assenza di violazioni degli obblighi di legge, degli adempimenti regolamentati e delle disposizioni dell'Ordine professionale, con particolare riferimento a regolare versamento delle quote contributive, regolare adempimento all'obbligo formativo e possesso di un indirizzo proprio di pec.
- individuazione di inadempimenti imputabili ai CTU per le sanzioni di cui all'art. 20 disp. Att. Cpc
- Sanzioni disciplinari irrogate dal Consiglio territoriale disciplina valutate per la tipologia ed entità: censura, sospensione e radiazione; valutazione delle violazioni del codice deontologico con particolare riferimento agli articoli n.8 n.9 n.10 per quanto riguarda principi base da salvaguardare, che vanno ritenuti

fondamentali; l'articolo 21 e la parte del Cap.III relativo al rapporto con Magistratura (titolo VIII -capo IV), Riservatezza e Segreto prof.le (Titolo IV Capo II nuovo codice), in particolare artt. n.24 e n.28

#### **9 Revisione a campione**

È facoltà del Comitato e del suo presidente, procedere a controlli a campione su singoli iscritti o gruppi di iscritti, anche con cadenza infraquadriennale, al fine di verificare il perdurante possesso dei requisiti di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c.